



Dr. Barbara Franceschini

NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4

reg.to il 20.07.2012

al n. 13111 Serie IT

con € 213,00

N. 1155/715 di Repertorio.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 18 diciotto luglio 2012 duemiladodici.

In Roma, nel mio Studio in Via Nizza n. 63.

Avanti a me **Dottoressa BARBARA FRANCESCHINI**, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono comparsi i signori:

AMORETTI ALDO, nato a Parma (PR) il 23 marzo 1944, residente a Parma (PR), via Albert Einstein n. 4,

Codice Fiscale: MRT LDA 44C23 G337X;

DE CRAIS ALBERTO, nato a Roma (RM) il 21 maggio 1946, residente a Roma (RM), via dei Bresciani n. 23,

Codice Fiscale: DCR LRT 46E21 H501X;

GUIDONI RICCARDO, nato a Roma (RM) il 2 aprile 1969, residente a Roma (RM), via Ferdinando Maria Poggioli n. 15,

Codice Fiscale: GDN RCR 69D02 H501D;

MATTAROZZI GIORGIO, nato a Castello di Serravalle (BO) il 28 gennaio 1950, residente a Bologna (BO), via Barroccio n. 1/2,

Codice Fiscale: MTT GRG 50A28 C191N;

BOCCALETTI FEDERICO, nato a Correggio (RE) il 18 marzo 1951, residente a Carpi (MO), via A. Tonelli n. 21,

Codice Fiscale: BCC FRC 51C18 D037H;

MANCINI GIUSEPPE, nato a Pescia (PT) il 3 gennaio 1943, residente a Terracina (LT), via Giuseppe Mazzini n. 24,

Codice Fiscale: MNC GPP 43A03 G491A;

DELPIERRE LUCIA, nata a Parigi in Francia (EE) il 16 novembre 1934, residente a Roma (RM), via Gioberti n. 54,

Codice Fiscale: DLP LCU 34S56 Z110X;

ERRIQUEZ ALESSANDRO, nato a Poggiardo (LE) il 24 gennaio 1976, residente a Castello d'Argile (BO), via Silone n. 20,

Codice Fiscale: RRQ LSN 76A24 G751A.

PERIN ALMA, nata a Cirie' (TO) il 5 gennaio 1992, residente a Ladispoli (RM), Via Salvo D'Acquisto n. 6B,

Codice Fiscale: PRN LMA 92A45 C722G;

CASAMATTI MIRIA, nata a Parma (PR) il 18 marzo 1945, residente a Parma (PR), Via Albert Einstein n. 4,

Codice Fiscale: CSM MRI 45C58 G337P;

GORINI ALBINO CARLO, nato a Grumello Cremonese ed Uniti (CR) il 3 febbraio 1948, residente a Grumello Cremonese ed Uniti (CR), Via Dognini n. 1,

Codice Fiscale: GRN LNC 48B03 E217G.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certa che con il presente atto, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) - Tra i signori: **AMORETTI ALDO, DE CRAIS ALBERTO, GUIDONI RICCARDO, MATTAROZZI GIORGIO, BOCCALETTI FEDERICO, MANCINI GIUSEPPE, ERRIQUEZ ALESSANDRO, DELPIERRE LUCIA, PERIN ALMA, CASAMATTI MIRIA e GORINI ALBINO CARLO**

DOTT.SSA BARBARA FRANCESCHINI
NOTAIO IN ROMA

00198 ROMA - VIA NIZZA, 63 - TEL. 06 85358954 - 06 85305247 - FAX 06 84080574 - e-mail: bfranceschini@notariato.it - www.notaiofranceschini.it



è costituita un'associazione denominata: _____
_____ **"PROFESSIONE IN FAMIGLIA"** _____

2) - L'associazione ha sede in Roma (RM), via Piave n. 41. _____
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche (o secondarie). _____

3) - L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed ha per oggetto: _____
- promuovere, rappresentare e tutelare, sotto il profilo politico, sindacale e sociale gli interessi ed i diritti della "famiglia" intesa questa in senso lato in riferimento a tutti gli aspetti della vita di ogni singolo cittadino, con particolare attenzione ai rapporti di collaborazione domestica che questi si trovi nell'esigenza di instaurare e gestire. _____

Essa inoltre opera al fine di portare all'attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia, attualmente in profonda evoluzione. _____

Nel perseguire lo scopo di cui sopra, l'Associazione si propone di porre in essere iniziative socio-culturali finalizzate a contrastare tutti i fenomeni illegali che, di fatto, impediscono al cittadino la libera espressione e manifestazione della propria personalità e gli inibiscono il pieno esercizio dei propri diritti sia nell'ambito privato che in quello socio-lavorativo; fenomeni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la tratta di schiavi, piaga relativa all'ingresso di cittadini extracomunitari nel nostro paese; caporalato; abusivo utilizzo di lavoro non regolarizzato; ecc.... _____

A tale scopo essa, fra l'altro: _____
propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché _____
quant'altro con esso connesso, nell'ottica di migliorare la condizione e va- _____
- loricizzare gli interessi della categoria rappresentata; _____
promuove azioni in campo informativo, pubblicistico, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e _____
- dei propri Soci; _____
pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie che necessitano di assistenza, ed alla cura sia generica che qualificata, ad anziani, a mi- _____
- nori, o comunque a soggetti non autosufficienti; _____
promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci; _____
promuove inoltre, anche nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari. _____

Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può, tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed anche con i loro collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso. _____
L'Associazione può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i _____

----- Erriquez Alessandro -----

----- Albino Carlo Gorini -----

----- Alma Perin -----

De Crais Alberto

Federico Boccaletti

Lucia Delpierre

Mancini Giuseppe

Barbara Franceschini (L.S.)





- Allegato "A" al n. 1155 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PROFESSIONE IN FAMIGLIA"

Articolo 1 - Denominazione e sede

Il nome dell'Associazione è "PROFESSIONE IN FAMIGLIA".

L'Associazione ha sede in Roma (RM), via Piave n. 41.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche (o secondarie).

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha come scopo quello di promuovere, rappresentare e tutelare, sotto il profilo politico, sindacale e sociale gli interessi ed i diritti della "famiglia" intesa questa in senso lato in riferimento a tutti gli aspetti della vita privata di ogni singolo cittadino, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione domestica che questi si trovi nell'esigenza di instaurare e gestire. Essa inoltre opera al fine di portare all'attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni anche attraverso specifici programmi e rappresentanza europea, le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia e specificatamente del caregiver familiare/datore di lavoro (la persona che, nell'ambito del nucleo familiare, si prende cura di una persona fragile o non autosufficiente, in questo ambito gestisce le risorse assistenziali, i servizi e le attività di sostegno al mantenimento del proprio caro nell'ambito domiciliare), attualmente in profonda evoluzione.

Nel perseguire lo scopo di cui sopra, l'Associazione si propone di porre in essere iniziative socio-culturali finalizzate a contrastare tutti i fenomeni illegali che, di fatto, impediscono al cittadino la libera espressione e manifestazione della propria personalità e gli inibiscono il pieno esercizio dei propri - diritti sia nell'ambito privato che in quello socio-lavorativo; fenomeni

q u a l i i
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la tratta di schiavi, piaga relativa all'ingresso di cittadini extracomunitari nel nostro paese; caporalato; abusivo utilizzo di lavoro non regolarizzato; inquadramento non corretto e opportunistico dei lavoratori, ecc....

A tale scopo essa, fra l'altro: propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché

- quant'altro con esso connesso, ivi compresa la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro nazionali o locali, nell'ottica di migliorare la condizione e valorizzare gli interessi della categoria rappresentati; offre interpretazioni autentiche delle norme contrattuali, anche d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche al fine di ridurre la conflittualità fra le parti; promuove azioni in campo informativo, pubblicistico, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e

- dei propri Soci; pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale..



del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie che necessita-

- no di assistenza, sia generica che qualificata, ad anziani, a minori, o comunque a soggetti non autosufficienti;

promuove ricerche e studi sulle tematiche afferenti l'assistenza a domicilio, l'organizzazione e qualificazione del lavoro nei servizi alle persone;

promuove iniziative nell'ambito della programmazione e negoziazione sociale territoriale;

promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci;

promuove inoltre, anche nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari;

svolge ogni altra attività connessa al raggiungimento delle proprie finalità.

Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può, tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed anche con i loro collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso.

L'Associazione può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente, nonché assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro.

L'assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure attraverso l'opera di professionisti abilitati a norma di legge, per le materie di competenza, o attraverso convenzioni stipulate con soggetti esperti nel settore.

L'attività di assistenza suddetta potrà essere svolta sia all'interno della sede legale, sia attraverso appositi uffici, sportelli.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà svolgere tutte le attività necessarie che derivino da norme di legge ovvero deliberate dagli organi statutari, ivi comprese quelle di promozione e di comunicazione delle attività stesse, nonché federarsi con altre associazioni.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività e dalla gratuità delle

che associative e dalle prestazioni fornite agli associati e dall'obbligatorietà di bilancio.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Struttura territoriale

L'Associazione ha una struttura unitaria che si potrà articolare perifericamente attraverso la costituzione di Sezioni Territoriali da parte del Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera il contributo per sostenere le Sezioni in fase di avviamento, sulla base di uno specifico progetto organizzativo.

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, che rivestono la qualità di datori di lavoro di collaboratori famigliari o che, comunque, sono interessati



alle problematiche del rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari e che condividono lo scopo dell'Associazione. _____

Le tipologie di soci sono: 1) soci fondatori; 2) soci sostenitori; 3) soci ordinari; 4) i soci collettivi _____

I soci fondatori sono i soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. La qualifica di socio fondatore si perde solo con decesso, radiazione o dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo. _____

I soci sostenitori sono persone, enti o istituzioni che, con la loro opera o con il loro sostegno economico, abbiano contribuito in maniera determinante alla costituzione dell'Associazione o, nel corso della vita associativa, abbiano contribuito allo sviluppo della stessa. _____

I soci sostenitori hanno una funzione di primaria importanza; vengono, a tal fine convocati dal Presidente dell'Associazione, almeno due volte l'anno, allo scopo di individuare e segnalare questioni di particolare rilevanza nelle materie e negli ambiti nei quali l'Associazione svolge la propria attività per il conseguimento di obiettivi strategici da proporre al Consiglio Direttivo. _____

I soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi possono essere componenti del Consiglio Direttivo e aventi diritto di voto solo in caso di persone fisiche, mentre nel caso siano enti o istituzioni avranno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto. _____

La qualifica di socio sostenitore si perde solo con decesso, radiazione, o dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo. _____

I soci ordinari sono i soci che, previa presentazione della domanda di ammissione di cui all'articolo successivo, si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale. _____

La qualifica di socio ordinario si perde per decesso, radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo. _____

I soci collettivi sono persone fisiche provenienti da organizzazioni di rappresentanza formalmente costituite che aderiscono a Professione in Famiglia attraverso specifici accordi. _____

Articolo 6 - Domanda di ammissione _____

Chi intenda essere ammesso all'Associazione dovrà presentare la relativa domanda al Consiglio Direttivo, con indicazione di nome, cognome, indirizzo e luogo di nascita, dichiarando espressamente di attenersi allo **S t a t u t o**, al Regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali. _____

La qualifica di socio si ottiene contestualmente alla presentazione della domanda ed al pagamento della quota associativa con consegna della relativa tessera, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. _____

Il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei soci e la qualifica di socio dura sino al 31 dicembre del medesimo anno, salvo diversa scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo. _____

L'adesione in forma collettiva può essere definita con apposito accordo e potrà prevedere una quota sociale annua inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo. _____

È fatto espresso divieto di associare in modo temporaneo. _____

Nel caso in cui la domanda dell'aspirante socio venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che pronuncerà in via definitiva. _____



La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci, fondatori, sostenitori ordinari e collettivi, hanno diritto a:
frequentare i locali dell'Associazione negli orari in cui essi sono accessibili, e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi direttivi.

Hanno diritto di voto nell'ambito delle assemblee i Soci fondatori, quelli sostenitori e i Soci ordinari che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.

Ai soli fini di votazione, gli iscritti facenti riferimento ai Soci collettivi saranno riproporzionati nel rapporto tra quota versata in forma collettiva e quota sociale definita nell'anno per il socio ordinario.

Tutti i Soci, fondatori, sostenitori ordinari e collettivi sono tenuti:

- a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno;
- ad osservare le delibere degli organi sociali;
- a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

I Soci sono tenuti versamento della quota associativa annuale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un qualunque socio, mediante (a seconda) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o radiazione o espulsione per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o di altri Regolamenti dell'Associazione, o delle deliberazioni degli organi sociali;

denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee dell'Associazione;

l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, negligenza o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione o radiazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probi Viri entro trenta giorni, sul quale decide, in via definitiva, entro 90 giorni.

L'associato radiato non può essere più ammesso all'Associazione.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

Oltre che nei casi di dimissioni o radiazione, i soci cessano di appartenere all'associazione anche nel caso di scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.24 del presente statuto.

Articolo 9 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea Generale;



- b) Il Presidente
- c) Il Vice Presidente
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) Collegio dei Sindaci;
- f) Collegio dei Proviviri.

Articolo 10 – Assemblea Generale

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori, i soci sostenitori ed i Delegati delle Sezioni territoriali.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Per i soci collettivi vale la norma prevista all'articolo 7.

L'assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Presidente da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Assemblea che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'assemblea nomina un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, nonché pubblicazione sul sito web dell'Associazione, o con ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea:

a) eleggere, integrare e revocare dall'incarico i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Sindaci ed il loro presidente;

b) approvare o modificare i regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, che, a termini di Statuto, devono essere approvati dall'Assemblea;



- c) approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi; _____
d) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili; _____
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; _____
f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria; _____
g) eleggere i membri ed il Presidente del Collegio dei Proviviri. _____

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

Nel caso in cui sia l'assemblea non si sia validamente costituita per mancanza delle maggioranze sopra previste, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. _____

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione, nonché pubblicazione sul sito web dell'Associazione, o con ogni altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. _____

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: atti e contratti relativi all'acquisto e a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. _____

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi membri. _____

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea Generale. _____

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. _____

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da inviarsi anche via telefax al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con e-mail con preavviso di almeno due giorni. _____

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno. _____

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei



propri componenti, specificando gli argomenti da trattare ed almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea ed all'ammontare della quota associativa..
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

Possono ricoprire la carica di Consigliere i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni aventi finalità analoghe, non abbiano riportato condanne anche solo in 1° grado per delitti non colposi.

Di ogni riunione viene redatto, su apposito libro, un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- b) formare il regolamento od i regolamenti che disciplinano, in conformità con lo Statuto, l'attività dell'Associazione, presentando all'Assemblea, per la relativa approvazione, quelli per i quali lo Statuto dispone in tal senso;
- c) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- d) deliberare sulla costituzione delle Sezioni Territoriali proposta dal Presidente dell'Associazione;
- e) elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi ai Soci;
- f) assumere e licenziare i dipendenti, determinandone le mansioni e la retribuzione;
- g) conferire incarichi a professionisti e consulenti della cui collaborazione decida di avvalersi per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
- h) compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria competenza dallo Statuto o dai regolamenti;
- i) attuare eventuali forme di apparentamento con Associazioni di rappresentanza aventi scopi affini o complementari ai propri, deliberando l'eventuale adesione a Federazioni;
- l) assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata opportuna od utile in relazione alle finalità e agli interessi dell'Associazione.
- m) determinare l'importo delle quote associative annuali.
- n) deliberare sulle spese straordinarie dell'Associazione.
- o) elaborare e redigere il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- p) riferire annualmente all'Assemblea Generale in merito alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo all'uopo una relazione sul rendiconto consuntivo da pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto devoluto per Statuto alla compe-



tenza di altri organi dell'Associazione.

Articolo 16 - Apparentamenti

L'Associazione, potrà stabilire tramite appositi protocolli, rapporti di Apparentamento con Organizzazioni di rappresentanza sociale.

I protocolli dovranno prevedere le modalità di adesione individuale e volontaria a Professione in Famiglia e le forme di promozione; il coinvolgimento delle organizzazioni sociali apparentate sulle proposte da presentare alle istituzioni nazionali e locali in merito alle politiche e alle azioni concrete da svolgere nei confronti delle realtà rappresentate; le forme di coinvolgimento nella contrattazione collettiva e nelle istituzioni bilaterali da essa originata; ulteriori forme di consolidamento dei rapporti di apparentamento.

Articolo 17 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto con voto segreto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Durante il suo mandato il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 19 - Poteri e prerogative del Presidente

Spetta al Presidente dell'Associazione:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) proporre la costituzione delle Sezioni Territoriali;
- d) rappresentare l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con i terzi, siano essi Autorità ed Amministrazioni pubbliche, enti o privati;
- e) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi a danno dell'Associazione;
- f) curare i rapporti con le Istituzioni politiche e parlamentari, con le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche e in genere con i soggetti e gli Enti con i quali l'Associazione debba entrare in contatto in ragione delle proprie finalità statutarie;
- g) stipulare i contratti e le convenzioni di rilievo nazionale di cui sia parte l'Associazione e firmare la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;
- h) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, ed in particolare quelle dell'Assemblea, e vigilare sull'osservanza dello Statuto.



- i) sottoscrivere i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi;
- l) sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, e di riparto spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
- m) effettuare tutte le operazioni finanziarie necessarie per la gestione dell'Associazione, tra cui richiedere l'apertura di conti correnti e la concessione di affidamenti bancari;
- n) sottoscrivere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi associativi in conformità al presente Statuto, promuovendo le attività che siano eventualmente richieste dalle circostanze;
- o) adottare, in caso d'urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo.
- p) gestire tutte le spese ordinarie, nonché, previa delibera del Consiglio Direttivo, quelle straordinarie che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Per tutto quanto sopra previsto il Presidente opera con firma libera e singola tranne per quanto previsto dal punto p) per le quali è prevista la firma congiunta con il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a singoli membri del Consiglio Direttivo, la pratica esecuzione di particolari mansioni od atti o categorie di atti rientranti nella sua competenza, avvalendosi anche di un Comitato di Presidenza.

Articolo 20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che ad esso vengano di volta in volta attribuiti dal Presidente.

In particolare, spettano al Vice Presidente i seguenti compiti:

- a) coordinare, su indicazione del Presidente, l'organizzazione e il buon funzionamento degli uffici centrali e della struttura periferica dell'Associazione;
- b) ricevere e controllare i rendiconti economico-finanziari relativi all'attività svolta dalle Sezioni Territoriali;
- e) coadiuvare ed assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) eseguire, avvalendosi della collaborazione degli Uffici ed eventualmente di consulenti, le pratiche assegnategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, e riferirne ai medesimi organi;

Per i poteri ad esso conferiti, al Vice Presidente spetta disgiuntamente la rappresentanza dell'Associazione, salvo per quei poteri, operazioni o categorie di operazioni per cui il Presidente espressamente gli attribuisca congiuntamente la rappresentanza.

Articolo 21 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti



degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

..... **Articolo 22 - Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, anche non Soci.

Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche alla elezione del Presidente del Collegio.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Sindaci controllano la contabilità dell'Associazione ed in genere tutta la documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione stessa. Tale controllo è esercitato con verifiche periodiche, delle quali deve essere redatto verbale su apposito libro.

..... **Articolo 23 - Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre componenti, scelti fra i Soci.

Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche alla elezione del Presidente del Collegio.

I Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Proviviri è quello di tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci, o fra questi e gli organi statutari, o fra organi statutari e loro componenti o fra i Delegati e l'Associazione.

Sono inoltre deferite al Collegio dei Proviviri le controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

Le controversie di cui ai due precedenti comma sono deferite obbligatoriamente al Collegio dei Proviviri. Il Collegio medesimo decide in via esclusiva ed inappellabile sugli eventuali ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di esclusione, radiazione o non ammissione all'Associazione deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio sceglie autonomamente le modalità di procedura e giudica secondo equità ed in modo inappellabile, decidendo anche circa l'eventuale accollo alla parte soccombente, o ad entrambe le parti, di eventuali costi.

Le parti sono tenute ad accettare il giudizio dei Proviviri come se fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

..... **Articolo 24 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

..... **Articolo 25 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con ecce-
--- denze di bilancio;

eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi;
- b) eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
- c) utile eventualmente derivante dalla gestione;
- d) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite an-



nualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare e le finalità.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Presidente dell'Associazione.

Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere investite, secondo il prudente apprezzamento dei competenti organi statutari, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di riserva, così come possono essere devolute per scopi non in contrasto con gli interessi generali della categoria.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, per mezzo degli organi statutari competenti, può compiere ogni atto od operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi segnatamente compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accensione di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei suoi membri, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 30% dei suoi membri, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Aldo Moretti

Mattarozzi Giorgio

Miria Casamatti

Guidoni Riccardo

Erriquez Alessandro

Albino Carlo Gorini

Alma Perin

De Crais Alberto

Federico Boccaletti

Lucia Delpierre

Mancini Giuseppe

Barbara

Franceschini

(L.S.)




CERTIFICO

io sottoscritta Dott.ssa BARBARA FRANCESCHINI, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia è conforme all'originale mio atto, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito nella mia raccolta.

Si compone di fogli NOVE

Si rilascia per uso consentito

Roma, nel mio studio in Via Nizza n. 63, il TRENTUNO WGLN
2012 (duemiladodici).



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barbara Franceschini', is written across the page. The signature is fluid and cursive, extending from the left side towards the right, crossing over a circular blue notary seal.

